



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO PER l'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi

Emanato con DR 664 del 28 novembre 2024 (Rif. 30)

**Approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore del 15-10-2019
Rev_1 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 25-03-2021
Rev-2 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 01-09-2022
Rev-3 delibera del Consiglio di Amministrazione del 19-06-2024
Rev-4 delibera del Consiglio di Amministrazione del 26-11-2024**

Regolamento del Consiglio della Comunità Studentesca

INDICE

Articolo 1	Premessa e ambito di applicazione	3
Articolo 2	Indizione delle elezioni.....	3
Articolo 3	Rappresentanze da eleggere.....	3
Articolo 4	Commissione Elettorale	4
Articolo 5	Elettorato attivo	4
Articolo 6	Elettorato passivo	5
Articolo 7	Formazione delle liste dei candidati e modalità di presentazione	5
Articolo 8	Propaganda elettorale	5
Articolo 9	Operazioni elettorali	6
Articolo 11	Scrutinio	6
Articolo 12	Proclamazione degli eletti.....	7
Articolo 13	Sostituzione degli eletti.....	7
Articolo 14	Durata in carica e decadenza	7
Articolo 15	Disposizioni finali e norme transitorie.....	7

Articolo 1 Premessa e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi di governo dell'UniCamillus, garantendo il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e la partecipazione democratica degli studenti.

Il compito dei rappresentanti è interagire con gli organi istituzionali per rappresentare le istanze degli studenti, discutere eventuali problematiche con il corpo docente proponendo soluzioni, facilitare la diffusione delle informazioni universitarie all'interno del corpo studentesco e promuovere progetti che favoriscano lo sviluppo delle competenze, esperienze e capacità di lavoro, sia individuali che di gruppo.

L'approvazione e le modifiche del presente Regolamento sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Rettore con Decreto Rettorale pubblicato su WebApp almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Tale Decreto indica le rappresentanze da eleggere, di cui all'art. 3 del presente regolamento, le modalità di presentazione delle liste delle/dei candidati, le date e gli orari dello svolgimento delle elezioni, le date e gli orari delle operazioni di scrutinio.

L'Ateneo provvede contestualmente a comunicare l'indizione delle elezioni a tutto l'elettorato attivo.

Articolo 3 Rappresentanze da eleggere

I rappresentanti da eleggere sono:

- a) nel Consiglio di Facoltà Dipartimentale:
 - n. 1 studente per ciascun Corso di Studio (CdS) (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) attivo nell'anno accademico (aa) di svolgimento delle elezioni, eletto tra la rappresentanza studentesca di cui al presente articolo, lettera e).
- b) nella Comitato Unico di Garanzia (CUG):
 - n. 1 studente per tutti i CdS (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) attivi nell'aa di svolgimento delle elezioni.
- c) nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS):
 - n. 1 studente per ciascun CdS (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) attivo nell'aa di svolgimento delle elezioni.
- d) nel Gruppo Assicurazione Qualità (GAQ) di CdS:
 - n. 1 studente per ciascun CdS (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) attivo nell'aa di svolgimento delle elezioni.
- e) nel Consiglio di CdS:

- almeno 2 studenti per ciascuna coorte studentesca del CdS (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico), salvo diverse indicazioni che saranno rese note nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni di cui all'art. 2.

Tutti le/gli studenti rappresentanti degli organi di cui al punto a), b), c), d) entrano di diritto a far parte del Consiglio della Comunità Studentesca, in accordo a quanto disciplinato nel relativo [Regolamento](#).

Si precisa che ciascuno studente può essere eletto in un solo organo tra quelli sopra indicati, fatta eccezione per la sovrapposizione di incarico tra la rappresentanza studentesca nel Consiglio di Facoltà e quella nel Consiglio di CdS, poiché i rappresentanti in Facoltà (lettera a) sono scelti ed eletti esclusivamente tra i rappresentanti delle coorti studentesche dei CdS (lettera e).

Nel caso di attivazione di un corso di studi nell'anno accademico successivo a quello in cui si tengono le elezioni studentesche, solo limitatamente allo stesso saranno indette elezioni e il rappresentante eletto durerà in carica 1 solo anno. Tutti i suddetti provvedimenti saranno esplicitati nel decreto rettoriale di cui all'art.2.

Articolo 4 Commissione Elettorale

Per l'organizzazione delle operazioni elettorali, è istituita una Commissione Elettorale, nominata con Decreto Rettoriale, della quale fanno parte: n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo di UniCamillus, n. 1 rappresentante docente dell'organo per il quale sono state indette le elezioni, che presiede la Commissione, n. 1 rappresentante del Consiglio della Comunità Studentesca.

La Commissione Elettorale ha il compito di coordinare e garantire il corretto svolgimento della campagna elettorale e delle operazioni di voto.

In caso di elezioni telematiche, oltre ai compiti specificati nei successivi articoli, la Commissione è responsabile di predisporre e gestire le piattaforme elettroniche (WebApp) necessarie per lo svolgimento delle votazioni, garantendo la sicurezza, la privacy e la regolarità del voto online. Inoltre, dovrà fornire supporto tecnico per gli elettori, predisporre eventuali materiali digitali (ad esempio, le schede elettroniche), e assicurarsi che il sistema per il voto online sia correttamente configurato e operativo. Il seggio elettorale sarà costituito virtualmente.

In caso di elezioni in presenza, la Commissione è anche responsabile di preparare tutto il materiale necessario per le votazioni, come schede, urne e cabine.

Articolo 5 Elettorato attivo

Hanno diritto al voto gli studenti e le studentesse che risultino iscritti in corso o fuori corso alla data di svolgimento delle elezioni e che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici.

Gli studenti eleggono i rappresentanti negli organi di CdS in cui sono iscritti.

Esclusivamente per le elezioni della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Facoltà Dipartimentale, l'elettorato attivo è costituito unicamente dai rappresentanti studenti delle singole coorti studentesche di cui all'art. 3, lettera e.

Le liste degli aventi diritto al voto sono consultabili dal settimo giorno antecedente la data delle elezioni, mediante la sua pubblicazione sulla WebApp nella sezione "Elezione Rappresentanti".

Articolo 6 Elettorato passivo

Sono eleggibili per la rispettiva categoria e per il rispettivo organo dell'Università, a condizione che le candidature siano presentate con le modalità indicate nell'articolo 7, le/gli studenti che risultino iscritti in corso alla data di svolgimento delle elezioni e che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici.

Articolo 7 Formazione delle liste dei candidati e modalità di presentazione

Le candidature devono essere presentate online, accedendo alla sezione dedicata della WebApp UniCamillus tramite le credenziali personali (nome utente e password). Durante la fase di candidatura, è possibile caricare il proprio programma elettorale direttamente sulla WebApp o inserire un link a una pagina esterna (ad esempio, un sito personale) per esporre la propria presentazione.

Le candidature devono essere inviate secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel Decreto Rettorale, e devono essere presentate esclusivamente dal candidato.

Per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi indicati all'art. 3, nei punti a), b), c) e d), si applicano le seguenti regole:

- Ogni studente può candidarsi per un solo organo. Qualora vengano presentate candidature per più organi, queste saranno ritenute non valide e quindi escluse da tutte le liste elettorali.
- Nessuno studente può candidarsi per un CdS diverso da quello di appartenenza. Di conseguenza, la candidatura è riservata esclusivamente agli studenti iscritti al CdS per il quale intendono candidarsi.

Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Corso di Studio, di cui all'art. 3, lettera e), in considerazione della vocazione internazionale dell'Università e dell'elevato numero di studenti provenienti da Paesi extra-UE, almeno uno dei candidati dovrà essere uno studente non comunitario. Il candidato non comunitario sarà scelto in base al maggior numero di voti ricevuti. Se nessuno studente proveniente da Paesi extra-UE risulterà candidato, verrà eletto il primo non eletto tra i candidati rimanenti.

La commissione elettorale verificherà la regolarità e conformità delle candidature e delle liste, in base al presente regolamento, e le renderà pubbliche tramite la WebApp. Qualora, a seguito di tale verifica, il numero di candidati risultasse inferiore al necessario o venissero rilevate altre irregolarità, la commissione elettorale ne darà comunicazione tempestiva tramite la WebApp, invitando a regolarizzare la candidatura entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le candidature possono essere contestate entro i 2 giorni successivi alla pubblicazione dell'annuncio sulla WebApp. I ricorsi saranno decisi dalla commissione elettorale entro 48 ore dalla presentazione.

I candidati non conformi, inclusi quelli presenti in più liste o privi dei requisiti necessari, saranno esclusi.

La verifica dei requisiti dei candidati, come previsto dal presente regolamento, sarà effettuata dagli uffici amministrativi competenti.

Articolo 8 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale inizia il giorno successivo alla chiusura del termine per l'accettazione delle candidature e delle liste, e si conclude alle ore 13:00 del giorno che precede l'inizio delle votazioni.

Tale attività non deve interferire in alcun modo con le attività didattiche o amministrative, né compromettere le libertà individuali.

È rigorosamente vietato svolgere propaganda all'interno delle aule designate come seggi elettorali.

Articolo 9 Operazioni elettorali

Le elezioni si svolgono su un periodo di almeno due giorni consecutivi, secondo le modalità stabilite dal Decreto Rettorale. Salvo diversa disposizione nel Decreto Rettorale, le elezioni avverranno in modalità remota.

Il voto è personale, libero e segreto. In considerazione della modalità di voto da remoto, l'elettore è responsabile di garantire personalmente il rispetto di questo principio.

Ogni elettore potrà votare una sola volta, utilizzando un dispositivo abilitato alla navigazione internet o la propria postazione lavorativa. Per esprimere il proprio voto, l'elettore dovrà accedere alla WebApp di UniCamillus, utilizzando le proprie credenziali personali (nome utente e password), nella sezione dedicata.

L'elettore potrà votare un solo nominativo tra i candidati.

Al momento dell'accesso alla piattaforma online per votare, l'elettore deve assicurarsi che il voto venga espresso in condizioni di assoluta riservatezza, senza la presenza di terze persone, sia fisicamente che telefonicamente.

La procedura di voto online garantisce che:

- il voto sia personale, libero e segreto;
- sia impossibile, a qualunque livello di competenza o operatività informatica, accedere alla conoscenza del voto espresso da ciascun elettore;
- l'identità dell'elettore sia accertata tramite l'autenticazione con le credenziali istituzionali personali, non cedibili a terzi;
- il voto venga correttamente e anonimamente acquisito;
- i nominativi dei candidati siano inseriti nel sistema di voto in ordine alfabetico per cognome;
- una volta espresso, il voto non possa essere ripetuto, modificato o revocato;
- sia possibile non esprimere alcun voto, tramite l'opzione di "scheda bianca".

Articolo 11 Scrutinio

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale, verificato il numero dei votanti e constatata la regolarità delle procedure, avvia le operazioni di scrutinio, che si svolgono presso la sede di UniCamillus nelle date e negli orari stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.

Lo scrutinio elettronico dei voti avviene pubblicamente subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, e di esso viene redatto un apposito verbale. A tale operazione può assistere il singolo candidato.

Per quanto riguarda lo scrutinio dei voti, verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, sarà eletto il candidato più giovane anagraficamente.

Al termine dello scrutinio, la Commissione Elettorale redige un verbale dettagliato, che deve riportare, distinti per categoria:

- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei votanti;
- i voti ottenuti da ciascun candidato.

Articolo 12 Proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale, dopo aver verificato la regolarità delle operazioni di voto e scrutinio, redige un verbale riportante i nominativi degli eletti in base ai risultati elettorali, e lo trasmette al Rettore.

Il Rettore, entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione del verbale da parte della Commissione Elettorale, proclama l'esito delle elezioni (graduatoria ed eletti) tramite Decreto Rettorale, garantendone la pubblicazione sulla WebApp, dove resterà visibile per 15 giorni consecutivi. La documentazione elettorale sarà conservata per un periodo di cinque anni.

Avverso il Decreto di proclamazione degli eletti è possibile presentare ricorso alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. La Commissione deciderà sul ricorso entro i successivi 20 giorni.

Articolo 13 Sostituzione degli eletti

Qualora si verifichi la non accettazione, rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa (ad esempio, termine degli studi, trasferimento a un altro Ateneo, provvedimento disciplinare, ecc.), degli eletti, subentra il primo dei non eletti, che rimarrà in carica fino al termine del mandato del rappresentante sostituito.

Articolo 14 Durata in carica e decadenza

Gli eletti negli organi di cui all'art. 3, lettera a), b), c) e d) rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Gli eletti negli organi di cui all'art. 3, lettera e) rimangono in carica l'intera durata legale del corso di laurea.

Ogni eletto decade automaticamente dal proprio incarico qualora perda, per qualsiasi motivo, il diritto all'elettorato passivo nella categoria in cui è stato eletto. I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea decadono dal mandato trascorsi quattro (4) mesi dal conseguimento della laurea, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano a un altro corso di laurea presso l'Università o non vengano indette nuove elezioni durante tale periodo.

I Rappresentanti degli studenti sono tenuti ad osservare il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, il Regolamento Didattico e ogni altro Regolamento che disciplina la vita dell'Ateneo. In caso di violazione potranno essere destituiti, a seguito di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio di Disciplina.

Articolo 15 Disposizioni finali e norme transitorie

All'elezione dei rappresentanti negli Organi accademici di cui all'art. 3, lettera a), b), c) e d) del presente regolamento si provvede a partire dall'anno accademico 2024/2025.

Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Regolamento emanato con DR n. 664 del 28/11/2024, depositato e disponibile presso l'Ufficio Concorsi, Decreti e Regolamenti e redatto in lingua italiana di cui è possibile chiedere copia conforme.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle attività dell'Ateneo.